

Il lavoro sportivo prima della riforma

Corte di Cassazione Sentenza 602/2014:

*« Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di attività sportiva dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l'esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla l. 91/81 sul professionismo sportivo. In parallelo va aggiunto che **la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinviene la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario»***

Il lavoro sportivo prima della riforma

La Suprema Corte di Cassazione con una serie di sentenze, tutte emesse tra dicembre e gennaio 2022, sul lavoro sportivo dilettantistico (oltre 30, alcune sono: n. 41397/2021; n. 41467/2021; n. 41418/2021; n. 41419/2021; n. 41420/2021; n. 41468/2021; n. 41570/2021; n. 41729/2021; n. 175/2022 e n. 177/2022), tutte della sezione lavoro, ha ritenuto **che in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir non possano essere riconosciuti** (“... non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono ...”)

Il lavoro sportivo dilettantistico e la giurisprudenza della Cassazione

Vengono escluse dalla Cassazione dall'area dei redditi diversi:

“le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono”.

Motivazione:


“l’incipit” dell’art. 67 Tuir, che esclude dai “redditi diversi», quelli conseguiti «nell’esercizio di arti e professioni» o in relazione alla «qualità di lavoratore dipendente».

Le riforma: discussione preliminare

Quarta sezione della Corte di Cassazione sentenza del 13.10.22 n. 29973/22 :

".. al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione si accompagna (Corte cost. sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile "l'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali" (sentenza n. 76 del 2015 cit. punto 8 del considerato in diritto)«

Ordinamento sportivo - Ingresso



Il lavoro sportivo dopo la riforma – I lavoratori

Prestazioni gratuite:

- Volontari

Prestazioni retribuite:

- Lavoratori sportivi obbligo di tesseramento
- Collaboratori amministrativi – gestionali
- Addetti agli impianti sportivi
- Amministratori di ASD / SSD
- Professionisti «civili»

Il volontariato a confronto

- LA FIGURA DI VOLONTARIO NON COINCIDE NECESSARIAMENTE CON QUELLA DI TESSERATO O DI SOCIO /ASSOCIATO
- LA FIGURA DI VOLONTARIO COME PRESTAZIONI GRATUITE
- COME INDIVIDUARE I VOLONTARI NELLO SPORT. GLI ATLETI? I DIRIGENTI?

- COMPATIBILITA' TRA LAVORATORE SPORTIVO PER UN SODALIZIO SPORTIVO E VOLONTARIO PER FSN / DSA / EPS

- OBBLIGO PER LE SPORTIVE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI VIDIMATO??

Prima fascia:

1. Volontari
 2. Lavoratori sportivi dilettanti con compensi fino a cinquemila euro
 3. Collaboratori amministrativo gestionali per compensi fino a cinquemila euro
- Comunicazione preventiva per 2 e 3
 - No Irap
 - No Inail
 - In caso di più incarichi il compenso si cumula al fine del supero dei 5.000 euro
 - No dvr e adempimenti lavoro
 - Manca inquadramento sotto il profilo lavoristico

Lavoro sportivo – possibile inquadramento lavoro per compensi inferiori ai 5.000 euro

Prima fascia (perché no irap e inail):

L'art. 51 co. 2 lett. b del d. lgs. n. 36/21 modifica, con decorrenza primo luglio, l'art. 53 co. 2 lett. a) del Tuir. La norma così novellata recita:

“2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) I redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36”

Premesso che l'esercizio di arti o professioni (la partita iva tanto per intenderci) è previsto dal primo comma dell'art. 53, quali sarebbero questi redditi che non costituiscono contratto di lavoro subordinato o cococo se non quelli per prestazioni inferiore ai cinquemila euro.

Lavoro sportivo – possibile inquadramento lavoro per compensi inferiori ai 5.000 euro

RISCHI LATENTI

Il committente (ASD / SSD) riceve una dichiarazione dal collaboratore in merito all'importo dei compensi sportivi globalmente percepiti, tuttavia la responsabilità della eventuale mancata comunicazione ricade sul responsabile della sportiva

Possibile instaurare una collaborazione che da contratto + dichiarazioni del collaboratore si presume di valere economico < a 5.000 euro ma che durante l'anno si estende e supera la soglia La successiva comunicazione diventa tardiva?

Seconda fascia tra 5.000 e 15.000 euro di compenso per periodo di imposta:

- Ritenute previdenziali. Fino al 31.12.2027 calcolate sul 50 per cento del compenso. No in caso di rapporto di lavoro subordinato
- No ritenute fiscali
- Si Inail
- Si Irap
- Si DVR e adempimenti lavoro – Si potranno fare tramite il RAS ??

Terza fascia compensi superiori a 15.000 euro

- Ritenute previdenziali. Fino al 31.12.2027 calcolate sul 50 per cento del compenso. No in caso di rapporto di lavoro subordinato
- Ritenute fiscali
- Si Inail
- Si Irap
- Si DVR e adempimenti lavoro – Si potranno fare tramite il RAS ??

I lavoratori sportivi art. 25 d.lgs. n. 36/21

E' lavoratore sportivo il soggetto tesserato che sia:

atleta, Manca definizione legislativa

allenatore, Manca definizione legislativa

istruttore, Manca definizione legislativa

direttore tecnico,

direttore sportivo,

preparatore atletico Manca definizione legislativa

direttore di gara

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

I lavoratori sportivi art. 25 d.lgs. n. 36/21

La categoria residuale si definisce dalla lettura dei regolamenti tecnici delle FSN / DSA / EPS. Non sussiste alcuna discrezionalità da parte loro

Problema delle mansioni indicate dalla legge e svolte da soggetto con qualifica non prevista come lavoratore sportivo (ad esempio risorsa qualificata come segretario che svolge le mansioni di direttore sportivo)

Viene ribadito che: «*La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del **principio di specificità dello sport.***»

l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto

- di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
- di un rapporto di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. (contratto d'opera o art. 2230 c.c. prestazione d'opera intellettuale?)

Se di lavoro autonomo potrà essere:

- Esercizio di arti o professioni
- collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.
- Prestazioni occasionali

La certificazione dei rapporti di lavoro

- 3. *Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle **organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi** interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, **si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.***
- ...
- 5. *Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.*

CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO COME POSSIBILE DIFESA ALL'INQUADRAMENTO COME COCOCO

I lavoratori sportivi pubblici dipendenti

Publici dipendenti nello sport:

Volontari: semplice comunicazione al superiore gerarchico

Lavoratori sportivi, amministrativo – gestionali (dubbio?), necessità di autorizzazione espressa. Si ipotizza di introdurre il silenzio assenso

*Possono ricevere premi e borse di studio – **manca definizione di borse di studio.***

Problema dei tecnici militari distaccati presso le Federazioni

I lavoratori sportivi subordinati – art. 26

- 1) Si applica sia ai rapporti di lavoro professionistici che dilettantistici
- 2) Si riportano sostanzialmente i contenuti della legge n. 91/81 che viene abrogata salvo il diritto per la società che ha formato l'atleta di fargli sottoscrivere il primo contratto da lavoratore sportivo e il potere delle Federazioni di adottare controlli amministrativi (Covisoc – comtec, ecc.)
- 3) Non si applicano le norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali obbligatorie
- 4) Non si applicano alcune norme dello statuto dei diritti dei lavoratori incompatibili con l'ordinamento sportivo. **E' solo qui la specificità del lavoro sportivo?**
- 5) Contratti a termine rinnovabili e cedibili fino a 5 anni
- 6) Possibilità di clausole compromissorie
- 7) Divieto di clausole di non concorrenza.

I lavoratori sportivi subordinati

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

Non godono della fascia esente di cinquemila euro ai fini previdenziali

Godono della fascia esente dei 15.000 euro ai fini fiscali

Gli istruttori già inquadrati nel regime spettacolo hanno sei mesi di tempo per decidere se passare al nuovo inquadramento o rimanere nel precedente

Il lavoro sportivo dilettantistico come co.co.co. ART. 28

Nell'area del dilettantismo, il lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) *la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;*

LE 18 ORE SONO CONTEGGIATE COME MEDIA SETTIMANALE

b) *le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.*

LE PRESTAZIONI DEBBONO ESSERE COORDINATE SOTTO IL PROFILO TECNICO SPORTIVO. PERTANTO LA PRESUNZIONE NON PUO' OPERARE PER ATTIVITA' NON STRETTAMENTE ATTINENTI ALLE DISCIPLINE RICONOSCIUTE

Il lavoro sportivo dilettantistico come co.co.co.

L'art. 2 D.LGS. 81/15 (C.D. JOBS ACT) prevede, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato :

- Alle collaborazioni con *«prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente.»*

«Vengono escluse dalla “presunzione” di subordinazione:

- a) le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale,*
- b) le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali con iscrizione ad un albo,*
- c) le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni*
- d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”*

Quindi:

Per le sportive non si applica la presunzione di lavoro subordinato e pertanto anche le collaborazioni “organizzate” dal committente possono essere inquadrate come cococo sia per i lavoratori sportivi che per gli amministrativi gestionali sia per altre forme di cococo

Trattamento pensionistico

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori ad € 5.000,00 e fino al massimale annualmente determinato.

Fino al 31 dicembre 2027 per i lavoratori sportivi dilettanti autonomi la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. 1/3 è carico del percipiente ed i 2/3 a carico del committente.

La vera novità della riforma è la copertura assistenziale prevista per i lavoratori autonomi dilettanti, in gran parte fino ad oggi retribuiti come redditi diversi.

Per i lavoratori sportivi con contratto in essere al primo luglio da reddito diverso «*non si dà luogo a recupero contributivo*»

Trattamento fiscale – ART. 36

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

- **PROBLEMA DEL CUMULO DI PIU' COMPENSI DA LAVORO SPORTIVO. QUANDO NASCE L'OBBLIGO DELLA PARTITA IVA?**
- **PROBLEMA DELLO SPORTIVO CHE FA ATTIVITA' PER SOGGETTI NON SPORTIVI**

IN PRESENZA DI REDDITI DI ALTRA NATURA SI CUMULANO CON I REDDITI DA LAVORO SPORTIVO SUPERIORI AI 15.000 EURO

IRAP

SE SI PARTISSE AL PRIMO LUGLIO DOPPIA FASCIA ESENTE

LA FASCIA ESENTE DEI 15.000 EURO SI APPLICA ANCHE NEL PROFESSIONISMO ESCLUSIVAMENTE PER LE RETRIBUZIONI DEI GIOVANI ATLETI UNDER 23 TESSERATI DA SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE IL CUI FATTURATO NELLA STAGIONE SPORTIVA PRECEDENTE SIA STATO INFERIORE A 5.000.000 DI EURO

Trattamento premiale

Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle **competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali**, sono soggette ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Strumento che serve per:

per accedere a benefici
pubblici



Certificazione natura
dilettantistica

Enti terzo settore

Comunicazione
lavoratori

possono iscriversi al Registro nazionale delle attività dilettantistiche gli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Gli adempimenti

- Dal 31 agosto 2021 è operativo, presso il Dipartimento per lo sport, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da e affiliata a una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
- Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – **problema di chi sia la competenza al riconoscimento ai fini sportivi delle asd / ssd.**

- 1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.*
- 2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.*

IL DECRETO CHE DOVRA' STABILIRE I RIFERIMENTI TARIFFARI NON E' STATO ANCORA PUBBLICATO

3. *Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.*

4. *Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4.*

SI PONE IL PROBLEMA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DEI SOGGETTI CHE PERCEPISCONO FINO A 5.000 EURO E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI LAVORO SPORTIVO CON PARTITA IVA.

FONDO PENSIONE LAVORATORI SPORTIVI

- lavoratori sportivi professionisti sia autonomi che subordinati: fondo pensione lavoratori sportivi
- lavoratori sportivi dilettanti subordinati: fondo pensione lavoratori sportivi
- lavoratori sportivi dilettanti autonomi e cococo: gestione separata inps
- Gli istruttori già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Costi contributivi

- **Lavoratori autonomi dilettanti** che risultino **assicurati presso altre forme obbligatorie**, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa **aliquota contributiva** per il computo delle prestazioni pensionistiche è **stabilita in misura pari al 24 per cento**. Non si applicano aliquote aggiuntive
- **Lavoratori autonomi dilettanti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie**, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è **stabilita in misura pari al 25 per cento**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS
- **Per i lavoratori dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa**–iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'**aliquota** contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è **stabilita nella misura pari al 25 per cento**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS

Le collaborazioni amministrativo-gestionali

1. I collaboratori amministrativo – gestionali non sono lavoratori sportivi
2. Indeterminatezza della categoria – non indicati neanche nelle definizioni
3. Se subordinati si applicano le regole generali del rapporto di lavoro subordinato.
4. Non si applica la presunzione delle 18 ore
5. Non obbligatorio il requisito del tesseramento
6. Viene meno il requisito della non professionalità
7. Si cumulano le fasce esenti con eventuale contratto di lavoro sportivo? Sia ai fini previdenziali che fiscali?

1. Il medico e il massaggiatore del club: lavoratori sportivi?
2. L'assistente bagnante: lavoratore sportivo ?
3. Il maestro di sci
4. L'istruttore di vela

Alcuni casi particolari – l'assistente bagnante

- Qualificazione professionale riconosciuta in capo al Ministero delle infrastrutture
- l'obbligatorietà della presenza in ogni struttura di balneazione aperta al pubblico (in quanto, a prescindere dalle dimensioni, non appare preventivabile il numero di persone che accederanno all'impianto)
- l'obbligo di garantire la propria presenza in orari definiti,
- il riconoscimento di un compenso fisso predeterminato non legato alla concreta attività svolta,
- la distinzione operata rispetto alla figura dell'istruttore o dell'allenatore
- porta a ritenere che alla prestazione dell'assistente bagnante si debba applicare la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì

essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto

Si ricorda che le presentazioni costituiscono materiale didattico ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 ss.mm.ii. Tutti i diritti appartengono all'autore. Non è consentita la copia né la riproduzione. La diffusione è consentita nei soli limiti della divulgazione scientifica, senza scopo di lucro e purché se ne citi la fonte.

**Grazie per la comprensione
Avv. Guido Martinelli
(gumartino55@gmail.com)**